



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 35 del 16/05/2019

Addì, 16/05/2019

ORDINANZA N° 35 del 16/05/2019

Oggetto: Delimitazione delle acque permanentemente vietate alla balneazione ricadenti nel territorio del comune di Cavallino Treporti

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – DEMANIO**

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle Acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”, con particolare riferimento:

- All’art. 4, che attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla classificazione delle acque ricadenti nel proprio territorio;
- All’art. 5, che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale di cui sopra;

Visti i Decreti della Regione del Veneto:

- n. 339 del 04.10.2018, come modificato dal Decreto n. 455 del 03.12.2018 (errata corrige) con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l’inizio della stagione balneare 2019, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- n. 431 del 26.11.2018 con il quale sono state individuate per l’anno 2019 le acque di balneazione ed i relativi punti di monitoraggio nonché stabilita la durata della stagione balneare, confermata nel periodo compreso fra il 15.05.2019 e il 15.09.2019;
- n. 41 del 14.02.2019 per l’attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione in



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



riferimento all'anno 2019;

Preso atto che le acque costiere del Comune di Cavallino Treporti ricadenti nel corpo idrico "Mare Adriatico" sono costituite da 12 acque di balneazione e da 2 acque permanentemente vietate alla balneazione, cui vanno aggiunte tutte le acque dei corpi idrici regionali (fiumi, canali, laghi, torrenti, ecc.) non assoggettate ai controlli di qualità previsti per le acque di balneazione;

Vista la nota di ARPAV prot. n. 48808 del 15.05.2019, in pari data assunta al protocollo comunale con n. 9842/2019, recante l'esito favorevole delle analisi eseguite su campioni di acqua di balneazione nel previsto campionamento pre-stagione balneare;

Considerato che, con propria ordinanza n. 25 del 23.04.2019, sono state disciplinate le attività balneari, con particolare riferimento ai servizi di salvamento, individuando altresì gli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione e facendo tuttavia salvi i divieti previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare n. 07/2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, che ha individuato per i profili di sicurezza della vita umana in mare gli ambiti permanentemente vietati alla balneazione nell'elenco contenuto all'art. 4.1;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, per la stagione balneare 2019, in conformità ai provvedimenti regionali di classificazione delle acque;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi della determinazione R.G. n. 2572 del 28.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. Per i profili ambientali e igienico-sanitari, le acque permanentemente vietate alla balneazione nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, sono quelle individuate con il Decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 47 del 19.02.2018, come richiamato nel Decreto n. 431 del 26.11.2018:

N° ACQUA NON BALNEAZIONE	INIZIO-FINE TRATTO COSTIERO
7	Dal limite del confine con Jesolo (centro della foce del fiume Sile) al limite iniziale dell'acqua di balneazione n. 36 (sponda destra della foce del fiume Sile)
8	Dal limite finale dell'acqua di balneazione n. 47 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Lido) al limite del confine comunale con Venezia
-	Acque dei corpi idrici regionali (fiumi, canali, laghi, torrenti, ecc.) non assoggettate ai controlli di qualità previsti per le acque di balneazione

Si dà atto che il Comune adempie agli obblighi di informazione al pubblico previsti dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 mediante installazione dei cartelli, su modello approvato, riportanti tutti i punti di campionamento, intendendo che le acque non comprese entro di essi si intendono permanentemente vietate alla balneazione.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è il sottoscritto Davide Vallese. Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla pubblicazione medesima.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Davide VALLESE

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 16/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 31/05/2019.

IL MESSO COMUNALE



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

